



Gli Assegni di Ricerca (AR) sono uno degli strumenti fondamentali per l'attrattività internazionale del paese verso i ricercatori giovani. Essendo il perno di molti progetti di ricerca finanziati a termine (3-5 anni solitamente) sui quali non è possibile assumere risorse a tempo indeterminato. Si rivolgono ad una platea di giovani ricercatori sul mercato molto competitivo internazionale, dove i livelli salariali e la tempestività delle procedure giocano un ruolo molto importante per attirare i migliori.

Seppur sia comprensibile la ratio di imporre un limite alla durata e aumentarne le tutele onde evitare distorsioni e favorire le assunzione a tempo indeterminato per progetti pluri-quinquennali, va considerato che in molti settori 'fluidi' del mercato della ricerca -soprattutto le materie STEM- è ancora più importante avere strumenti efficienti (per le tempistiche) e attrattivi (per i salari) per reclutare eccellenze a tempo determinato essendo la maggior parte dei finanziamenti al sistema Italia su progetti a tempo determinato (<= 5 anni). Inoltre la mobilità è valutata positivamente nei CV a livello internazionale. La riforma approvata alla Camera e in discussione al Senato prevede alcune modifiche positive e altre che mostrano delle criticità e che andrebbero emendate per non aggravare ulteriormente l'attrattività del sistema ricerca del paese. **Nel seguito elenchiamo le nostre considerazioni esprimendo un certo rammarico nel riscontrare come delle riforme così importanti non siano state concordate/discusse con tutte le parti in causa.**

Gli AR vengono sostituiti con dei 'Contratti di Ricerca' (CR) di durata biennale rinnovabili 1 anno o 2 anni per un massimo di 5 con dei limiti, inoltre, al numero di contratti totali erogabili da ogni singolo ateneo. Questo può comportare i seguenti problemi:

1.1 ATTRATTIVITA' SISTEMA ITALIA E IMPATTO SUI FONDI A DISPOSIZIONE:

il CR comporterà un aggravio importante delle imposte che gravano sui fondi di ricerca, essendo gli AR IRPEF-esenti al contrario di quello che saranno presumibilmente i nuovi contratti. A parità di finanziamento a monte per il progetto di ricerca questo comporta un taglio netto di circa il 30% a favore dell'erario per le somme previste nella categoria ex-AR ora CR e quindi una riduzione del salario netto percepito dai CR rispetto agli AR, **diminuendo l'attrattività internazionale del paese.** Altrimenti, per tenere lo stesso salario sarà necessario diminuire il numero di contratti e quindi avremo **un impatto negativo sull'occupazione dei giovani ricercatori e sullo svolgimento dei progetti di ricerca.**

1.2 LIMITAZIONI SUI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI ESTERNI:

Il limite imposto per ogni istituto alla somma massima da impiegare per l'apertura dei nuovi CR (non superiore alla media del ultimo triennio) rischia di bloccare la progettualità scientifica indipendente dei singoli ricercatori nel caso questo limite si applicasse anche ai CR da aprire su fondi esterni.

1.3 RIGIDITA' SULLA DURATA, IMPATTO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E SULLA RICERCA DIFFUSA: Togliere la possibilità di avere contratti di durata annuale farà aumentare il rischio sulla selezione dei candidati, favorendo le scelte sugli 'interni' e aumenterà il budget minimo necessario per aprire una posizione a quello che corrisponde a due annualità, **penalizzando la ricerca diffusa di piccoli gruppi con finanziamenti ridotti.**

1.4 IMPATTO SULLA TEMPISTICA E BUROCRAZIA:

Le selezioni per assumere i candidati saranno, presumibilmente, ancora più pesanti per quanto riguarda la tempistica e gli aspetti burocratici, trattandosi di una 'assunzione' a tempo determinato

Commento Emendamento Verducci al DL 36/2022

presso l'istituto di ricerca (tempistiche e burocrazia sono già molto penalizzanti anche per gli AR e si rischia un ulteriore perdita di attrattività)

1.5 IMPATTO SUI PROGETTI IN CORSO:

Il periodo previsto di soli 6 mesi di transizione tra gli AR e i CR rischia di avere un impatto molto grave sui progetti in corso.

Sarebbe quindi auspicabile:

A. Mantenere l'esenzione IRPEF anche per le nuove forme di CR, pur assicurando tutte le tutele tipiche dei 'contratti a tempo determinato'.

B. Mantenere la possibilità di avere contratti annuali.

C. deregolamentare più possibile i passaggi per l'assegnazione del AR/CR e rendere il solo PI del progetto responsabile della selezione evitando la formazione di commissioni per selezioni, come le buone prassi internazionali suggeriscono, evitando quindi la doppia valutazione (dopo il PI anche chi viene selezionato dal PI) almeno sui CR aperti su fondi ottenuti su base competitiva, permettendo al PI ampia libertà di individuare le modalità di selezione se con '**bando aperto**' o con '**chiamata diretta**', accelerando le tempistiche delle selezioni.

D. Estendere il 'grace period' in cui sarà possibile bandire degli AR a 36 mesi dopo l'approvazione definitiva della legge.

Associazione ERC in Italy APS
CF 97901910154
c/o Fondazione Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano MI
info@ercinitaly.eu